



Regione Toscana

Firenze 12 maggio 2016



Bando FAR FAS

DD 4421 del 02/10/2014 e ss.mm.ii.

L'incremento occupazionale aggiuntivo

PAR FAS 2007-2013 – Linea d'Azione 1.1

Direzione Cultura e Ricerca
Settore Diritto allo Studio Universitario e
Sostegno alla Ricerca
Regione Toscana





LE SPESE DI PERSONALE 1/2

L'Art. 11 del bando prevede che le spese relative al personale sono rendicontabili su due voci distinte del piano finanziario.

a) spese di personale strutturato (già operante nell'impresa/OR) per attività di R&S, comprensive di tutti gli oneri, sino ad un massimo del **50%** delle spese totali ammissibili del progetto;

b) spese di personale per attività di R&S assunto specificatamente per il progetto con rapporti di lavoro a termine o con assegni di ricerca attivati; per questa voce non sono previsti limiti percentuali.

In entrambe le voci, sono ammessi esclusivamente i costi relativi a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegato direttamente in attività di R&S presso la sede toscana indicata per la realizzazione del progetto.

NON sono ammissibili in nessun caso le spese relative a borse di studio.





LE SPESE DI PERSONALE 2/2

L'art. 5.1 delle linee guida per la rendicontazione prevede che, tra le spese del personale si possono rendicontare:

Per la voce a) i costi relativi al personale strutturato già operante presso l'impresa/OR con le seguenti tipologie contrattuali:

- dipendente a tempo determinato ed indeterminato;
- collaboratore a progetto;
- titolare di assegno di ricerca (che preveda formazione nel progetto)

Per la voce b) i costi relativi a:

- personale dipendente a tempo determinato,
- collaboratori a progetto,
- agli apprendisti
- titolari di assegno di ricerca attivati specificatamente per il progetto.

L'introduzione del Jobs Act prevede l'abolizione della categoria dei contratti a progetto; laddove questi già oggi non siano più attivabili, i contratti a progetto indicati nel piano finanziario dovranno essere sostituiti da contratti a tempo determinato.



IOA: incidenza occupazione aggiuntiva DEFINIZIONE

Il Bando prevede una premialità per il progetti che promuovono occupazione aggiuntiva nelle funzioni di R&S. Il punteggio premiale è assegnato in base all'incidenza dei costi per occupazione aggiuntiva sui costi totali di progetto (IOA)

IOA (cfr Art 3 bando) è calcolato come incidenza dei costi per nuovi addetti alla R&S assunti specificamente per il progetto (personale voce b) sul totale dei costi di progetto; non rientrano nel calcolo di IOA gli assegni di ricerca e i contratti di apprendistato.

Nel calcolo dell'IOA vengono considerati i costi per nuovi addetti alla R&S assunti specificamente per il progetto con contratti a tempo determinato e contratti a progetto (ove ancora attivabili).

Dato che il Jobs Act ha previsto l'abolizione dei contratti a progetto, laddove questi già oggi non siano più attivabili, i contratti a progetto indicati nel piano finanziario dovranno essere sostituiti da contratti a tempo determinato e l'IOA sarà calcolato solo sulla base di quest'ultimi.





IOA: obbligo di realizzazione della spesa e mantenimento nei 5 anni successivi

Dato che il bando prevede una premialità per il progetti con alta IOA i partenariati sono obbligati a sostenere le spese per occupazione aggiuntiva nelle funzioni di R&S indicate nel progetto, ovvero,

E' obbligatorio assumere, con contratti a tempo determinato (o con contratti a progetto ove ancora attivabili), il personale da dedicare ad attività di R&S indicato nel progetto sostenendo i costi esposti nel piano finanziario

Le spese di personale (voce a) potranno essere variate durante il progetto secondo le modalità indicate nell'art. 17.4 del bando, viceversa **non è consentita in alcun modo la rimodulazione in riduzione delle spese di personale relativa alla voce b)** di cui all'art.11

Il bando prevede poi (Art. 17.3, punto 8, lett. c) l'obbligo di **“mantenere per tutta la durata del progetto nonché per i cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto”** **“l'incremento occupazionale realizzato secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato”**.



L'IOA: OBBLIGHI E MODALITÀ DI VERIFICA

Per chiarire quali siano gli obblighi dei partenariati derivanti dalla IOA dichiarata nei progetti (e quindi collegati alla premialità ottenuta in fase di valutazione) e quali siano le modalità di verifica di tali adempimenti occorre distinguere due momenti.

Occorre distinguere fra obblighi da adempiere e verifiche da effettuare:

- nel corso del progetto
- nei cinque anni successivi



L'IOA: DURANTE IL PROGETTO

1) Durante il progetto

Si deve procedere ad attivare i contratti indicati nel piano finanziario di progetto. L'occupazione aggiuntiva non è verificata come incremento rispetto ad una data specifica (data domanda o data avvio del progetto).

Esempio: se nel piano finanziario è indicata l'assunzione specificamente per il progetto di 2 persone a tempo determinato e 1 assegnista, dopo la data di avvio del progetto si dovranno assumere le 3 persone indicate.

Solo il costo del personale a tempo determinato (e quello con contratti a progetto ove ancora attivabili), tuttavia, entrerà a far parte del calcolo dell'IOA che è soggetto a verifica.

Durante ed alla fine del progetto ARTEA provvederà a controllare che siano state effettivamente assunte le persone indicate. Si controllerà anche che i costi rendicontati siano rispondenti a quelli indicati nel piano finanziario.



L'IOA: DURANTE IL PROGETTO

Come stabilito all'art. 16.2.2 del Bando il mancato rispetto dell'IOA, inteso come costi per personale a tempo determinato (e ove ancora attivabili per contratti a progetto) determina:

1) revoca parziale del contributo non rimborsabile nella misura dell'1% nel caso in cui le spese previste relative ad occupazione aggiuntiva siano effettivamente sostenute per almeno il 95% ma inferiori al 100%;

2) revoca parziale del contributo non rimborsabile nella misura del 3% nel caso in cui le spese previste relative ad occupazione aggiuntiva siano effettivamente sostenute per almeno l'85%;

3) revoca parziale del contributo non rimborsabile nella misura dell'8% nel caso in cui le spese previste relative ad occupazione aggiuntiva siano effettivamente sostenute per almeno il 75%;

4) revoca totale del contributo rimborsabile e non rimborsabile nel caso in cui le spese previste relative ad occupazione aggiuntiva risultino inferiori al 75% di quelle previste;





L'IOA: NEI CINQUE ANNI SUCCESSIVI

2) Nei cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto.

L'occupazione aggiuntiva creata durante il progetto con l'assunzione di personale a tempo determinato assunto "specificamente per il progetto" deve essere mantenuta nei 5 anni successivi. Due modalità per adempiere:

- a) mantenere l'occupazione delle medesime unità di personale assunte, anche attraverso un contratto a tempo indeterminato;
- b) ove non si desidera mantenere le stesse unità di personale queste potranno essere sostituite con altre e con altre forme contrattuali; in tal caso in fase di verifica, che avverrà su base campionaria, si controllerà il mantenimento nei 5 anni del seguente livello occupazionale:

personale a libro paga all'inizio del progetto + unità di personale a termine assunte specificatamente per il progetto

Gli assegni di ricerca e gli apprendisti, che non hanno dato luogo a premialità, non debbono essere mantenuti nei cinque anni successivi.



L'IOA: NEI CINQUE ANNI SUCCESSIVI

Il mancato mantenimento dell'incremento occupazionale nei cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto (art. 17.3 punto 8 lett. e) e art. 4 della convenzione) darà luogo a revoca parziale dell'agevolazione.

La revoca del contributo sarà proporzionale all'entità della mancata realizzazione e commisurata al contributo ricevuto a fronte del costo dei contratti relativi alle unità di personale delle quali non è stato garantito il mantenimento nei 5 anni successivi.

Esempio: se il progetto prevede l'assunzione a tempo determinato di due unità di personale per un costo di euro pari a 100 ed un contributo pari a 60, laddove l'incremento occupazionale sia mantenuto per una sola persona per 5 anni la revoca sarà pari a 30. Analogamente laddove l'incremento occupazionale sia mantenuto per una unità per tutti e 5 gli anni e per una unità per solo quattro anni l'importo della revoca sarà pari ad un quinto del contributo relativo al singolo contratto non mantenuto e quindi pari a 6.





L'IOA: NEI CINQUE ANNI SUCCESSIVI

Per quanto riguarda gli OR pubblici, l'obbligo di mantenimento si applica nei limiti di spesa e nel rispetto dei vincoli al reclutamento di nuove unità di personale previsti per gli stessi dalla normativa vigente.

Ciò significa che qualora la normativa, prevedendo limiti di spesa e vincoli al turn-over, impedisca di fatto il rinnovo di alcuni contratti o l'assunzione di altri ricercatori, l'OR pubblico non dovrà mantenere l'incremento occupazionale ottenuto con il progetto per i successivi cinque anni.



Regione Toscana



Grazie per l'attenzione

PAR FAS 2007-2013 – Linea d'Azione 1.1

Direzione Cultura e Ricerca
Settore Diritto allo Studio Universitario e
Sostegno alla Ricerca
Regione Toscana

